



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE NCP
SOLLICCIANO
UFFICIO DEL DIRETTORE

ORDINE DI SERVIZIO N.34 DEL 9 MARZO 2020

AL DIRETTORE AGGIUNTO
AL COMANDANTE DEL REPARTO
AL CAPO AREA EDUCATIVA
AI COORDINATORI DELLA SORV. GENERALE
AI RESPONSABILI DELLE UU.OO.
AGLI ADDETTI AL BLOCK HOUSE
AGLI ADDETTI AL RILASCIO COLLOQUI
SEDE

e, p.c., AL RESPONSABILE SANITARIO
PRESIDIO SOLLICCIANO
DOTT.SSA PATRIZIA RENDO
SEDE

OGGETTO: COVID – 2019. Coronavirus". Prevenzione del contagio. DPCM 8 marzo 2020 e D.L. 8 marzo 2020 n. 11.

Attesi i contenuti dei recentissimi provvedimenti indicati in oggetto, si dispone, con decorrenza immediata:

- 1) **Colloqui visivi tra condannati, internati o imputati e congiunti o altre persone autorizzate.** Essendone disposta l'effettuazione esclusivamente a distanza i colloqui visivi in parola sono di fatto sospesi. E', dunque, interdetto l'ingresso ai suddetti congiunti o altre persone autorizzate. In relazione alle richieste della rappresentanza della popolazione detenuta incontrata nella data odierna, si autorizzano le suddette persone, purchè precedentemente autorizzate ad effettuare i colloqui visivi, a depositare presso il Block house pacchi contenenti vestiario, effetti personali e generi alimentari, nel limite di venti chili mensili ed a condizione che si tratti di generi consentiti, nelle giornate di martedì e venerdì dalle 09,30 alle 12,30. Allo scopo, sarà corrispondentemente organizzato il servizio di controllo;
- 2) **Colloqui visivi tra persone detenute in questa sede (c.d. colloqui interni).** Poiché non si ravvisa, nel caso dei colloqui c.d. interni, l'esigenza di limitare il rischio di trasmissione del virus tramite persone provenienti dall'esterno, si conferma la possibilità di effettuare i suddetti colloqui visivi qualora spettanti o comunque autorizzati;
- 3) **Colloqui telefonici.** L'indicazione, contenuta nell'art. 2, comma 8, del D.L.11/2020, facoltizza ad autorizzare i colloqui telefonici oltre i limiti di cui all'art. 39, comma 2, D.P.R. 230/2000 ed all'art. 19, comma 1, D.L. 121/2018. Sentita la rappresentanza di detenuti già citata e considerato quanto riferito dal personale addetto al Centralino

detenuti, pertanto, si autorizza, eccezionalmente e sino alla ripresa dei colloqui visivi, l'effettuazione di due colloqui telefonici settimanali e due colloqui telefonici straordinari mensili per tutte le persone detenute ad eccezione di quelle ristrette per uno dei reati di cui all'art. 4 bis O.P., cui si autorizza, sempre eccezionalmente e sino alla ripresa dei colloqui visivi, l'effettuazione di complessive sei telefonate mensili. Poiché non è possibile, come invece prospettato, ripristinare il sistema di collegamento telefonico a cura degli addetti al Centralino detenuti, la durata delle singole telefonate rimane fissata in dieci minuti ciascuna, con la possibilità di effettuarne due ciascuna consecutivamente. Allo scopo, si dispone l'ampliamento dell'orario delle telefonate dalle 09,00 alle 20,00 dal lunedì al sabato compresi, con interruzione negli orari in cui hanno luogo la consegna e la consumazione del pranzo, l'accertamento numerico e le altre attività e servizi quotidiani. Rimane ferma l'alternanza tra i reparti, in considerazione della disponibilità di un numero limitato di linee telefoniche dedicate. Ovviamente, non sono consentiti colloqui telefonici in mancanza della necessaria autorizzazione;

- 4) **Colloqui via Skype for business.** Il servizio è in via di attivazione in luoghi diversi da quelli stabiliti, ad oggi non ancora predisposti e dotati di cablaggio. Pertanto, ne è possibile un utilizzo limitato a casi particolari che, in accoglimento anche delle proposte della rappresentanza incontrata, si individuano in coloro i quali effettuavano colloqui visivi con figli minori. Ci si riserva di emanare specifiche ulteriori disposizioni non appena il servizio sarà attivo;
- 5) **Versamento di somme di denaro.** La rappresentanza di detenuti incontrata ha sollecitato una nuova diffusione delle coordinate IBAN (IT12G076010280000020714507) e del conto corrente postale dell'istituto (20714507). Si dispone, pertanto diramarsi nuovo avviso recante le opportune indicazioni. Ci si riserva, inoltre, di valutare la possibilità di consentire il versamento di denaro, nei giorni ed orari in cui è consentito il deposito di pacchi, una volta attivo il servizio di pre-triage all'interno del tendone fornito dalla Protezione Civile;
- 6) **Attività degli assistenti volontari autorizzati ai sensi dell'art. 78 O.P. e dell'art. 17 R.E.** In data odierna, in aderenza allo spirito della normativa indicata in oggetto, è stato sospeso l'ingresso degli assistenti volontari, dandone comunicazione scritta a ciascuna associazione. Tenuto conto delle necessità materiali della popolazione detenuta, sentiti i funzionari dell'area educativa, si conferma la possibilità di accedere per gli operatori del "Progetto Francesco", finalizzato al rifornimento del magazzino vestiario a favore dei ristretti, con divieto di incontrare persone detenute e, quindi, prevedendo che vestiario, scarpe ed altro venga consegnato ai singoli interessati, tramite i detenuti addetti al relativo servizio, presso i cortili passeggio e nelle ore mattinali. Parimenti, si conferma la possibilità di accedere, al fine di non interrompere l'attività del laboratorio di riparazione di biciclette, per il Sig. Marco Biagini della Cooperativa Ulisse. E', in ogni caso, consentito l'accesso degli assistenti volontari per attività quali ritiro di bancomat, libretti postali ed altro che non comporti il contatto con persone detenute. Quale misura compensativa della sostanziale sospensione dell'attività del volontariato, i Funzionari dell'area educativa sono invitati a garantire una maggiore disponibilità nell'effettuazione di colloqui ed altri interventi di osservazione e trattamento;
- 7) **Persone detenute ammesse al regime di cui all'art. 21 O.P.** Atteso che, in data odierna, di concerto con il Dirigente del Presidio sanitario e con i referenti infermieristici, è stata asseverata la possibilità di effettuare quotidianamente controlli (c.d. pre-triage) a cura dei medici di guardia all'atto del rientro in istituto, non si ritiene allo stato necessario sospendere l'attività di coloro i quali lavorano alle dipendenze di datori di lavoro privati o, comunque, in luoghi esterni a questo istituto, ritenendo soddisfatte le cautele atte ad attenuare il rischio di contagio, anche in considerazione della circostanza che i c.d. art. 21 di entrambi i sessi sono separati dalla restante popolazione detenuta. A maggior ragione, non si ravvisa l'opportunità di sospendere l'attività dei detenuti ammessi al regime dell'art. 21 O.P. in luoghi, esterni alla cinta muraria ma comunque dell'istituto in quanto non hanno contatti con persone provenienti dall'esterno diverse dagli

operatori (o, almeno, hanno ridotti contatti), nonché attesa la necessità di garantire igiene e sanificazione degli ambienti;

- 8) **Permessi premio e Semilibertà.** L'art. 2, comma 9, del D.L.11/2020 affida alla Magistratura di sorveglianza il compito di valutare, tenuto conto delle evidenze sanitarie, l'eventuale sospensione sino al 31 maggio 2020 degli uni e delle altre. Essendo stata asseverata la possibilità di effettuare, a cura dei medici di guardia, il c.d. pre-triage anche nei loro confronti ed a prescindere dall'attivazione del relativo servizio all'interno della tenda fornita dalla Protezione Civile, detta circostanza sarà adeguatamente segnalata. In ogni caso, le semilibertà in atto proseguono sino a diversa disposizione della suddetta Magistratura ed eventuali permessi premio concessi nel periodo indicato nella norma devono essere eseguiti;
- 9) **Attività giudiziaria.** Giuste le disposizioni contenute nel D.L. 11/2020, l'attività giudiziaria concernente le persone detenute non dovrebbe subire interruzioni. Ne deriva che le traduzioni presso le aule di giustizia, qualora disposte dal Giudice competente e non revocate, devono essere effettuate. Rimane comunque fermo quanto stabilito con l'ordine di servizio n. 33 del 4 marzo 2020.

Copia del presente sia notificata, a cura della Segreteria, a tutti i destinatari i quali sono, a loro volta, invitati a portarne a conoscenza i dipendenti addetti alle rispettive aree e settori.

Il Dirigente del Presidio sanitario, cui il presente è indirizzato per opportuna conoscenza, è richiesto di voler impartire le conseguenti disposizioni ed indicazioni al personale del Presidio, in particolare in relazione a quanto qui previsto ai punti 7 e 8.

Copia sia inviata, per doverosa conoscenza, al Tribunale di Sorveglianza di Firenze ed Provveditorato regionale di Firenze.

Il Direttore
Prestopino

